

COMUNE DI SACCOLONGO
PROVINCIA DI PADOVA
ACCORDO ex art. 6 L.R. 11/2004

da una parte:

Il sottoscritto geom. Gabriele Paggiaro nato a il, che nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica interviene ed agisce in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Saccolongo (codice fiscale 80009990286 e partita I.V.A. 01877550283) a ciò autorizzato con Decreto Sindacale del 22/05/2019 prot. 4846, di qui in avanti indicato come **"il Comune"**,

e dall'altra parte:

Il Signor Pasquato Mauro – nato a (PD) il (C.F.:), residente in (PD), Via n. – e Coltro Vittorio, nato a il, (C.F.), entrambi nella qualità di legale rappresentanza della Soc. Eurobox S,r.l.s. con sede in Saccolongo (PD), Via Pelosa civ. 29, C.F: 05297650284 e numero iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova – R.E.A.: PD-458147, munito per statuto dei poteri idonei alla formulazione della presente istanza, di qui in avanti indicato anche come **"Soc. Proponente"**;

PREMESSO CHE:

- in sede di conferenza di servizi in data 11/05/2011, con verbale prot. n. 176989 del 18/07/2011, è avvenuta l'Approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – PATI della "Comunità Metropolitana di Padova" ed esame delle osservazioni pervenute;
- il Comune di Saccolongo è dotato di PAT (Piano di Assetto del Territorio), ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 193 del 29/11/2011;
- il Comune di Saccolongo, con l'approvazione della Prima Variante Generale al Piano degli Interventi ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della LR 11/2014, ha provveduto all'allineamento del PRG vigente con quanto disposto dal PAT, in ossequio al Documento del Sindaco presentato in Consiglio Comunale il 7 ottobre 2016; tale prima variante è stata adottata con deliberazione consiliare n. 15 del 17.5.2017 e definitivamente approvata con deliberazione consiliare n. 31 del 27 ottobre 2017, dopo l'esame e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, poi riapprovata con deliberazione n. 2 del 21 febbraio 2018;
- in data 06 giugno 2017 la Regione del Veneto ha approvato la L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", pubblicata nel B.U.R. n. 56 del 09/06/2017;
- con D.G.R.V. n. 668 del 15/05/2018 la Regione Veneto ha individuato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017, assegnando al Comune di Saccolongo una quantità pari a 34,44 ha, a seguito di rettifica tramite D.D.R. n. 71 del 23/10/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15/05/2020, è stata approvata la variante al PAT, di adeguamento alle disposizioni per il contenimento del consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017, regolarmente inoltrata alla Regione e pubblicata all'albo pretorio il 20/05/2020 e divenuta efficace quindici giorni dopo la pubblicazione e pertanto dal 04/06/2020, come previsto dall'art. 14 della L.R. 14/2017;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17/11/2021, è stata approvata la Variante Generale n. 2 del Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004;
- l'art. 6 della citata L.R. 11/2004 prevede, fra l'altro, che:

- ✓ gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti terzi;
- ✓ tale accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione, l'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- in data 25/09/2020 prot. n. 6898, il sig. Longo Clemente titolare dell'Azienda Agricola Longo S.a.S. di Longo Clemente & C. ha presentato al Comune di Saccolongo proposta di conclusione accordo pubblico-privato (ex art. 6 L.R. n. 11/2004), finalizzata alla *“riconversione funzionale dell'area attualmente classificata come “E” Agricola, di Riqualificazione e riconversione di cui all'art. 50 delle NTO del PI vigente, e destinata originariamente all'allevamento intensivo zootecnico (avicolo), in magazzini affittabili a privati, e realizzazione di alloggio del custode”* dell'ambito territoriale dell'area sita in via Pelosa, catastalmente censita al Foglio 1 – Particella 131;
- in data 15/10/2021 prot. 7595, è stato inoltrato l'atto di compravendita, sottoscritto in data 23/09/2020 presso il notaio dott. Gianluigi Maculan, di Saonara, rep. 3158 rac. 2055 Registrato a Padova il 25/09/2020 al n. 31473 serie 1T e trascritto a Padova in data 28/09/2020 al n. 32114 R.G. al n. 20706 R.P. con il quale l'area oggetto della richiesta catastalmente censita al Foglio 1 Mappale 131, è stata venduta alla Soc. “EUROBOX ACP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA” con sede a Saccolongo (PD), Via Pelosa civ. 29, C.F: 05297650284, REA n. PD-458147, legalmente rappresentata dai sig.ri Pasquato Mauro – nato a (PD) il (C.F.:), e Coltro Vittorio, nato a il, (C.F.);
- la sopraccitata richiesta di accordo, come integrata in data 15/10/2021 Prot 7595 ed in data 02/12/2021 Prot. 8997 ed in data 16/12/2021 Prot. 9387, si compone dei seguenti elaborati grafici, redatti dall'architetto Marco Castellini di Selvazzano Dentro (PD):
 - Bozza di accordo pubblico privato;
 - Bozza Scheda Norma n. 5;
 - Computo metrico opere di mitigazione Criticità Idraulica n. 1 Via Pelosa;
 - Preventivo di spesa per rimozione e smaltimento copertura in amianto;
 - Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione (punti luce);
 - TAV.01 – Tavola stato di fatto
 - TAV.02 – Tavola stato di progetto capannoni
 - TAV.03 – Tavola stato di progetto casa custode
 - TAV.04 – Tavola stato comparativo
 - TAV.05 – Tavola rendering
 - TAV.06 – Tavola scarichi
 - TAV.07 – Tavola fotovoltaico
 - TAV.08 – Tavola legge 13

- TAV.09 – Tavola spazi a verde e parcheggio pubblico
 - TAV.10 – Tavola progetto invarianza idraulica (bacini laminazione)
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stata adottata, quindi con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del (**Allegato ..**) definitivamente approvata, la variante puntuale n. 8 al P.I. che prevede il recepimento del presente accordo pubblico privato ai sensi dell'art. 6 della L.R.11/2004, per la riconversione funzionale dell'area censita sul Foglio 1 con la particella 131 la cui disciplina è dettata da apposita scheda norma recepita nel P.I.;

DATO ATTO:

- Di quanto disposto dal comma 4° lett. d-ter dell'art. 16 del D.P.R. 380/01, il quale prevede che il contributo di costruzione sia determinato anche in relazione “*alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.*”;
- Che l'approvazione della presente variante puntuale, non comporta la corresponsione del contributo perequativo di cui al sopraccitato art. 16 del D.P.R. 380/2001, in quanto i costi per lo smaltimento delle coperture in amianto, abbattano totalmente il plus valore dell'area generato dalla presente variante puntuale, come riportato nei conteggi effettuati secondo quanto disposto da i “criteri di stima per il calcolo del contributo straordinario e del plus valore”, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 17/11/2021, di seguito riportati, precisando sin d'ora che nel caso in cui la Soc. Proponente non dovesse sostenere parte dei costi sotto indicati, il plusvalore sarà oggetto di ricalcolo ed il contributo straordinario oggetto di conguaglio:

Quota Perequativa (art. 16 DPR 380/01): 50% x Plus valore

Vi Valore iniziale (area agricola con allevamento avicolo): €/mq =				16,00	x	13.145,00	210.320,00
Vf Valore finale (zona D1 artigianale da urbanizzare): €/mq =				34,00	x	13.145,00	446.930,00
a detrarre: Costi: a.1 contributo di costruzione:							18.007,80
a detrarre: Costi: a.1 spese bonifica amianto:							223.330,00
Plus-valore: Vf – (Vi + a.1) =	446.930,00	-	451.657,80				-4.727,80
Quota Perequativa (art. 16 DPR 380/01: 50% x Plus valore)		0,50	x	-4.727,80		x	-2.363,90

- la proposta presentata riveste senz'altro un rilevante interesse pubblico, qualificato dalla sua rilevanza per le ragioni che vengono di seguito esposte:

- L'intervento prevede una riqualificazione architettonica dell'intero ambito di intervento, che attualmente si trova in stato di abbandono e degrado, mediante la ristrutturazione degli immobili esistenti, nonché la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale dei fabbricati, ottenuto tramite la piantumazione di siepe ed alberature perimetrali, a creare una cortina arborea idonea a mascherare i manufatti, utilizzando piante autoctone della pianura padana, come ben rappresentato nel progetto presentato e soprattutto nella Tav. 5 con i render di progetto;
- Come previsto nella Relazione di Invarianza Idraulica allegata all'istanza, il progetto prevede la realizzazione di un fossato in prossimità dei confini nord, est ed ovest, nonché la realizzazione di una vasca di laminazione sull'area verde fronteggiante la via Pelosa; inoltre le pavimentazioni previste, principalmente a verde e ghiaio e solo nei parcheggi con in grigliato di cemento, garantiscono il mantenimento di una discreta permeabilità dei suoli;
- E' prevista l'installazione di un ampio impianto fotovoltaico in aderenza e complanare alla copertura dei due fabbricati destinati a magazzino/deposito, e sull'alloggio del custode, con potenza ancora da definire, in linea con le recenti normative che prevedono ed incentivano l'utilizzo di fonti di energia alternative;
- L'intervento prevede la rimozione e lo smaltimento delle attuali coperture in cemento amianto, che consente di bonificare l'area da elementi inquinanti e dannosi per la salute pubblica, presenti nel sito da molto tempo;
- L'originaria destinazione dei fabbricati utilizzati per l'allevamento zootecnico avicolo intensivo, non è conforme alle attuali normative in merito alle distanze dai confini, dalle residenze limitrofe e delle zone residenziali, previste dalla D.G.R.V. n. 856/2012 e dall'art. 37 delle NTA, determinando pertanto problemi sia dal punto di vista igienico sanitari, sia dovuti al proliferarsi di odori sgradevoli e poco tollerati dai residenti insediati nelle vicinanze;
- Che l'area, una volta cessata l'attività specifica con il presente accordo autorizzata, ritorna alla destinazione di zona originaria e pertanto agricola;
- Il beneficio pubblico, viene comunque conseguito mediante:
 - il finanziamento di parte delle opere finalizzate alla risoluzione della Criticità n. 1 "via Pelosa" del Piano delle Acque del Comune di Saccolongo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 06/12/2017, per l'importo di €. 11.000,00;
 - il potenziamento della pubblica illuminazione lungo via Pelosa, mediante l'installazione di n. 2 punti luce lungo il fronte strada in prosecuzione della linea di pubblica illuminazione esistente, lavori dell'importo complessivo €. 5.819,40;
 - la manutenzione del fossato esistente di fronte all'area oggetto dell'intervento lungo via Pelosa, mediante sfalcio erba e rifezionatura;
 - la realizzazione di un'area a parcheggio della superficie di mq. 450,00 e verde della superficie di mq. 350,00., ad uso pubblico, da realizzarsi su area ricadente nel Fog. 1 Map. 131 (parte), come meglio rappresentato nella Tav. 09 di progetto, disponendo che l'accesso sia garantito durante l'orario di apertura dell'attività, dalle ore 8:00. alle ore 20:00, mediante la costituzione di servitù di uso pubblico da attuarsi con atto pubblico da registrare e trascrivere, con spesa a carico della Soc. Proponente e che la manutenzione e gestione rimanga a carico della Soc. Proponente;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e dichiarazione di proprietà

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

1.2 La Soc. Proponente dichiara di essere proprietaria dell'area, sita in Comune di Saccolongo (PD), catastalmente identificata sul Foglio 1 con le particella 131 del N.C.T.R. del Comune di Saccolongo (PD).

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

2.1 Con il presente Accordo le Parti intendono individuare le modalità per attuare la riconversione funzionale dell'ambito territoriale in un quadro di massima trasparenza amministrativa e partecipazione, trovando applicazione il principio generale di buona fede nella negoziazione;

2.2 Nello specifico la variante al P.I. contempla la riconversione funzionale dell'ambito territoriale, catastalmente censito sul Foglio 1 con la particella 131, da concretizzarsi mediante la riqualificazione dell'intero ambito di intervento e la riconversione dei fabbricati esistenti originariamente destinati ad allevamento zootecnico avicolo, a magazzini da affittare ai privati, nonché la realizzazione di un alloggio del custode.

Art. 3 – Impegni delle Parti

3.1 Le Parti si impegnano, con riferimento alle proprie rispettive specifiche competenze, ad assumere in forma coordinata tutte le iniziative utili a sviluppare i programmi oggetto del presente Accordo, in particolare in tutte le fasi di lavoro che si potranno sviluppare dalla pianificazione degli interventi alla fase attuativa;

3.2 La Soc. Proponente si obbliga:

- a) a dare completa attuazione all'intervento di riqualificazione proposto, compresa la riqualificazione architettonica dei fabbricati esistenti, le opere di mitigazione idraulica ed ambientale;
- b) alla rimozione ed il corretto smaltimento del tetto in Cemento Amianto presente sul sito oggetto di interesse, previa approvazione del Piano di Smaltimento dell'Amianto da parte dell'ULSS;
- c) alla realizzazione di tutte le opere compensative che garantiscono l'invarianza idraulica;
- d) a sostenere parte delle spese delle opere finalizzate alla risoluzione della Criticità n. 1 "via Pelosa" del Piano delle Acque del Comune di Saccolongo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 06/12/2017, mediante il versamento della somma di €. 11.000,00 (Undicimila/00) da corrispondere in unica soluzione, prima della sottoscrizione del presente accordo;
- e) a realizzare le opere finalizzate al potenziamento dell'illuminazione verso via Pelosa, mediante l'installazione di n. 2 punti luce realizzati lungo il fronte strada e che saranno collegati alla rete pubblica;
- f) alla realizzazione a proprie cure e spese della manutenzione della porzione di fossato esistente di fronte all'area oggetto dell'intervento lungo via Pelosa, mediante risezionatura e sfalcio periodico dell'erba;
- g) ad impegnarsi a presentare la documentazione necessaria a dimostrare l'effettivo ammontare delle spese sostenute per la rimozione e smaltimento della copertura in amianto, nonché ad impegnarsi sin d'ora a corrispondere l'eventuale conguaglio del contributo straordinario come sopra determinato, qualora i costi necessari alla rimozione e smaltimento dell'amianto dovessero essere effettivamente inferiori a quanto preventivato;
- h) allo scopo di garantire la dotazione degli standard minimi urbanistici di cui all'art. 31 della L.R. 11/2004 e art. 6 delle Norme Tecniche Operative, la Soc. Proponente si impegna a realizzare un'area a parcheggio della superficie di mq. 450,00 e verde della

superficie di mq. 350,00, ad uso pubblico, da realizzarsi su area ricadente nel Fog. 1 Map. 131 (parte), come meglio rappresentato nella Tav. 09 di progetto, disponendo che l'accesso sia garantito durante l'orario di apertura dell'attività, dalle ore 8:00. alle ore 20:00, mediante la costituzione di servitù di uso pubblico da attuarsi con atto pubblico da registrare e trascrivere, con spesa a carico della Soc. Proponente e che la manutenzione e gestione rimanga a carico della Soc. Proponente;

- i) a versare, prima del rilascio del Permesso di Costruire, il Contributo di Costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01, relativo agli oneri di Urbanizzazione primaria dell'importo di €. 6.110,71, Oneri di Urbanizzazione Secondaria paria ad €. 3.052,87, Costo di Costruzione €. 4.135,76, e per Smaltimento rifiuti €. 4.708,46; salvo eventuale conguaglio in sede di rilascio del Permesso di Costruire, precisando sin d'ora, che previa presentazione di apposito computo metrico estimativo, il contributo sugli oneri di urbanizzazione primaria, potrà essere scomputato a seguito della realizzazione delle opere di cui al punto precedente h);

3.3 Il Comune si impegna a recepire il presente accordo tramite specifica variante puntuale al Piano degli Interventi – finalizzata alla riconversione funzionale dell'area censita sul Foglio 1 particella 131, da concretizzarsi mediante la riqualificazione dell'intero ambito di intervento, la riconversione dei fabbricati esistenti originariamente destinati ad allevamento zootecnico avicolo, a magazzini da affittare ai privati, nonché la realizzazione di un alloggio del custode – da adottarsi entro 45 giorni dalla data di ricevimento al protocollo comunale della documentazione completa, acquisita al protocollo in data 16/12/2021 prot. 9387;

3.4 Le Parti si impegnano reciprocamente ad adoperarsi, nei limiti di quanto nella loro disponibilità, per ridurre al minimo necessario le tempistiche necessarie per il rilascio dei Permessi di Costruire per dare attuazione agli interventi.

Art. 4 – Termini per la sottoscrizione dell'accordo

4.1 Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della variante puntuale al P.I. che recepisce il presente accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, la Soc. Proponente si impegna a sottoscrivere l'accordo stesso, nella forma di atto pubblico;

Art. 5 – Modalità, tempi e garanzie per l'attuazione degli interventi previsti

5.1 Gli interventi potranno essere realizzati mediante intervento diretto, previo rilascio di apposito Permesso di Costruire, la cui richiesta deve essere depositata presso il SUE dalla Soc. Proponente entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo, nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici contenuti nella Scheda Norma, costituente parte integrante e sostanziale della variante stessa;

5.2 In sede di rilascio del permesso di costruire potranno essere introdotte modifiche migliorative che non pregiudichino l'equilibrio tra interessi pubblici e privati;

5.3 I termini per la realizzazione delle opere, sono quelle previste dall'art. 15 del D.P.R. 380/01, eventualmente prorogabili secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/01;

5.4 A garanzia del corretto e conforme adempimento di quanto previsto dal presente accordo, la Soc. Proponente presenta opportuna garanzia mediante polizza n. del di primaria compagnia assicurativa e/o bancaria per l'importo pari ad €.,00, determinato dalla somma dell'importo di €. a garanzia della corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al sopraccitato art. 3.2 e dell'importo di €. 223.330,00, a garanzia della corretta rimozione e smaltimento della copertura in amianto;

5.5 La fideiussione prevede la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune;

5.6 Prima della richiesta di agibilità degli immobili oggetto di intervento, dovrà essere costituito il vincolo di destinazione d'uso di cui al sopraccitato punto 3.2.

Art. 6 – Validità dell'accordo

6.1 In caso di mancata sottoscrizione del presente accordo entro i termini di cui all'art. 4 dell'accordo stesso ed in caso di mancata attuazione degli adempimenti di cui all'art. 3 entro i termini previsti dall'art. 5, è facoltà del Comune risolverla. Contestualmente, la variante urbanistica, cui il presente accordo accede, non avrà effetti, con conseguente riclassificazione da parte del Comune dell'ambito di intervento nella previsione urbanistica precedente alla variante cui il presente accordo accede.

Art. 7 – Norme integrative

7.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché – in quanto compatibili – i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 8 – Obbligazioni di carattere generale

8.1 La Soc. Proponente assume per sé e per i successori o aventi causa tutti gli oneri e gli obblighi oggetto del presente accordo in modo vincolante e irrevocabile fino al loro completo assolvimento;

8.2 Qualora alla Soc. Proponente dovessero subentrare altri soggetti, gli stessi saranno ritenuti solidalmente responsabili tra loro per tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo salvo espressa liberazione da parte del Comune;

8.3 E' vietata qualsiasi diverso utilizzo dell'area e degli immobili rispetto a quanto disposto dal presente accordo; l'eventuale modifica dell'uso dovrà essere soggetta a successivo ed ulteriore accordo pubblico privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004;

8.4 Nell'eventualità di cessazione dell'attività di magazzinaggio autorizzato con il presente accordo, l'area e gli edifici ritorneranno ad avere destinazione agricola ed ogni ulteriore modifica dovrà essere concordata ed autorizzata dal Comune;

Art. 9 – Controversie

9.1 Il Comune per ragione di pubblico interesse e dandone tempestiva comunicazione scritta alla parte privata, può recedere unilateralmente dal presente accordo. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo spettano alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Veneto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a.2), del D. Lgs. n. 104/2010.

Art. 10 – Spese e adempimenti fiscali

10.1 Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente Accordo e dell'atto di costituzione della servitù di vincolo di uso pubblico, sono a carico della Soc. Proponente.

10.2 La Soc. Proponente si impegna ad assumere tutte le spese necessarie per la registrazione presso il competente Ufficio e la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del presente Accordo e dell'atto di costituzione della servitù di vincolo di uso pubblico, delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione richiamato dal precedente Art. 3.2, anche ai fini della opponibilità dello stesso ai propri aventi causa e ad ogni terzo ai sensi dell'art. 2645 quater c.c..


Letto confermato e sottoscritto.

Saccolongo (PD), lì

Per il Comune di Saccolongo
(Geom. Gabriele Paggiaro)

Per la Soc. Proponente "EUROBOX ACP S.R.L.S."

(sig. Pasquato Mauro, legale rappresentante)


EUROBOX ACP s.r.l.s.
Via Pelosa, 29
~~35030 SACCOLONGO (PD)~~
P.IVA e C.F. 05297650284
info@euroboxacp.com